

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E _____ PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, FORMAZIONE, RICOGNIZIONE E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEGLI EDIFICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE

La Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, con sede in Bologna, viale A. Moro, 30, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente, domiciliato per la carica in Bologna, Viale A. Moro, 30

e

_____, C.F. _____, con sede in _____, Via _____, qui rappresentata da _____, in qualità di ----- e domiciliato per la carica in -----, Via _____ di seguito Soggetto attuatore

Premesso che

- con Avviso Pubblico per l'individuazione e selezione di Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D. lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. *"Codice del Terzo Settore"* pubblicato sul profilo del committente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, in data .././21,, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. ... del .././21 che ha approvato lo schema di Convenzione;

Richiamati

- la Determinazione Dirigenziale n. ... del .././20.. di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione degli Enti del Terzo Settore interessate a partecipare alla presente procedura comparativa [Allegato n. ..];

- l'Avviso pubblicato da in data .././20.. di indizione della procedura comparativa per la *"realizzazione di attività di ricerca, formazione, ricognizione e supporto in materia di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e degli edifici nell'ambito del territorio regionale"* ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. [Allegato n. ..];

- la Determinazione dirigenziale n.del di approvazione della graduatoria e individuazione del Soggetto con cui sottoscrivere la convenzione;

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore delle attività – auto dichiarati nell'ambito della procedura – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Richiamati

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. *“Codice del Terzo Settore”*, in particolare: l’art. 2, comma 1 che dispone: *“E’ riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*;
- la legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 e s.m.i., che all’art. 11 *“Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza”*, prevede che la Regione direttamente o attraverso convenzioni con Enti, Istituzioni, associazioni di natura pubblica e privata competenti in materia si propone di promuovere, sostenere iniziative, studi, ricerche e progetti per affermare l’autonomia delle persone con disabilità e di tutte le persone in generale, in ogni ambito di vita e di lavoro, attraverso un servizio qualificato in grado di fornire informazione, formazione e consulenza sulle problematiche inerenti il benessere ambientale;
- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, recante: *“Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”* e s.m.i., che all’art. 4, comma 2, lettera d bis) prevede che la Regione promuova e coordini iniziative e studi di ricerca e sperimentazione nel campo dell’accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale, per consentire e favorire la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica;
- il Piano sociale e sanitario 2017-2019 approvato con delibera dell’Assemblea legislativa n. 120 del 12 luglio 2017.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto della Convenzione

- 1.1. La presente convenzione regola i rapporti di collaborazione tra la Regione e..... in qualità di soggetto attuatore finalizzati *alla realizzazione di attività di ricerca, formazione, ricognizione e supporto in materia di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e degli edifici nell’ambito del territorio regionale* previste nella propria Proposta progettuale.
- 1.2. Il documento sopra richiamato è allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
- 1.3. Le attività oggetto della Convenzione sono in particolare:
 - a) Attività di ricerca e formazione svolta nel campo dell’accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale, dalla scala edilizia a quella urbana, anche attraverso l’organizzazione di seminari, eventi ed incontri formativi finalizzati anche alla redazione di materiale a

supporto in materia (quaderni, report, slides, linee guida, ecc.);

- b) Programma di attività formativa di supporto ai Comuni per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall' art. 32 della legge 41/86 e dei Piani di accessibilità urbana (PAU) previsti dall'art. 24, comma 9, della legge 104/92, finalizzato anche alla redazione di documenti d'indirizzo per la migliore formazione di piani e strumenti in materia;
- c) Attività di supporto agli Enti, ai loro dipendenti ed ai professionisti in materia di approccio normativo e tecnico culturale al progetto inclusivo dalla scala oggettuale a quella abitativa e urbana;
- d) Attività di supporto ai cittadini anche attraverso l'utilizzo e il coordinamento della rete dei Centri per l'adattamento domestico (CAAD) su progetti di intervento e soluzioni per accrescere l'autonomia delle persone anziane e disabili, l'accessibilità e la fruibilità della loro abitazione privata;
- e) Analisi dello stato del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sviluppo di strategie ed interventi mirati alla completa accessibilità ed all'innalzamento del benessere ambientale negli immobili ERP, con particolare attenzione ai principi della progettazione universale, e degli usi flessibili dell'ambiente, per adattarlo alle diverse esigenze di persone con disabilità, di persone anziane, di *caregiver* familiari e dei differenti nuclei familiari (unipersonali, monogenitoriali, allargati, immigrati, ecc.).

ARTICOLO 2

Durata della convenzione

2.1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa fino al _____ (18 mesi). Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste, salvo eventuale proroga concessa previa adozione di apposito atto formale del Responsabile del Servizio Qualità Urbana e politiche Abitative dietro motivata richiesta.

2.2. La Regione Emilia-Romagna si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo della convenzione alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori 18 mesi e per l'importo di € 240.000,00, nel caso in cui verranno stanziati le risorse finanziarie nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.

ARTICOLO 3

Modalità di svolgimento e Monitoraggio delle attività

3.1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli artt. 92 e 93 del d. lgs. 117/2017, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal Soggetto attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del Soggetto attuatore, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste;

3.2. La Regione Emilia-Romagna nomina quale referente tecnico del progetto l'Ing. Marcello Capucci, Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative che avrà il compito di coordinare lo svolgimento delle attività necessarie all'esecuzione del progetto oggetto della convenzione;

3.3. Il Soggetto attuatore nomina referente per l'attuazione del progetto il _____, al quale spetterà il compito di organizzare l'impiego delle risorse umane e i materiali che risulteranno necessari per lo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 4

Risorse messe a disposizione dalle parti

4.1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, il Soggetto attuatore mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (anche eventuale personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale [Allegato "..."].

4.2. Per la realizzazione degli interventi la Regione Emilia-Romagna metterà a disposizione del Soggetto Attuatore le seguenti risorse:

- € 240.000,00, quale importo complessivo a titolo di rimborso delle spese sostenute, previa rendicontazione.

4.3. A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 5

Risorse umane adibite alle attività di Progetto

5.1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dal Soggetto Attuatore.

5.2. Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

5.3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

5.4. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

5.5. Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone

tempestivamente la Regione Emilia-Romagna (Servizio Qualità urbana e Politiche abitative) con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

5.6. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

ARTICOLO 6

Rimborso delle spese

6.1. L'importo complessivo massimo a titolo di rimborso, riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, è stabilito in € 240.000,00 per 18 mesi e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- Fino all'importo massimo di euro 80.000,00 nell'anno 2021, quale rimborso spese per le attività che verranno svolte dalla data di sottoscrizione della convenzione al 31/12/2021 previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e di un report sulle attività realizzate, da presentarsi sotto forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio entro il 31/01/2022;
- Fino all'importo massimo di euro 160.000,00 nell'anno 2022, quale rimborso spese per le attività che verranno svolte dal 1/1/2022 al 31/12/2022 previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e di un report sulle attività realizzate, da presentarsi sotto forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio entro il 30/5/2022, 30/9/2022 e 31/01/2023.

6.2. Il soggetto Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:, indicando gli estremi del procedimento indetto da

6.3. Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, di cui al presente atto, rispetto all'attività complessiva del Soggetto Attuatore, i seguenti costi:

- a) oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa per i volontari, di cui all'art. 18 Codice del Terzo Settore;
- b) spese sostenute per la formazione specifica dei volontari inerente l'attività dedotta in convenzione;
- c) spese generali di funzionamento del Soggetto attuatore;
- d) spese relative all'utilizzo dei beni mobili ed immobili del Soggetto attuatore, a qualsiasi titolo posseduti;
- e) infine, le spese vive sostenute dal Soggetto attuatore necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione.

- spese per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
- spese di personale e per gli oneri accessori.

6.4. Le spese dovranno essere rendicontate in modo analitico entro i termini indicati al punto 6.1 alla scadenza della Convenzione, il Soggetto attuatore dovrà redigere, entro e non oltre trenta (30) giorni, apposita relazione conclusiva delle attività.

6.5. La documentazione richiesta attestante le attività svolte e la rendicontazione contenente l'elenco delle spese effettivamente sostenute, dovranno essere trasmesse al Servizio "Qualità Urbana e Politiche abitative".

6.6. Alla liquidazione provvede il Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative al termine delle presentazioni previste per ogni annualità previa attestazione di congruità.

6.7. In sede di liquidazione, qualora una o più attività non fossero attuate in tutto o in parte, le risorse finanziarie a carico della Regione verranno riportate alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti.

6.8. Nel caso venga concessa proroga ai sensi e nei limiti indicati all'art.2, le scadenze sopra stabilite subiranno delle modifiche che verranno puntualmente indicate nell'atto di proroga.

ARTICOLO 7

Divieto di cessione

7.1. È vietato cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate alla Regione Emilia- Romagna.

7.2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare alla Regione Emilia- Romagna le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ARTICOLO 8

Inadempienze e penali

8.1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, la Regione Emilia- Romagna si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto attuatore può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato alla Regione Emilia- Romagna, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

8.2. Relativamente all'applicazione di eventuali penali si rinvia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 113 *bis* del D. Lgs. 50/20216 e ss.mm.ii.

8.3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna nell'Avviso pubblicato, mentre per il Soggetto attuatore nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 9

Risoluzione

9.1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza del Soggetto attuatore liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

9.2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del Soggetto attuatore;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il Soggetto attuatore si rende colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile.

9.3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Emilia-Romagna mediante pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 10

Trattamento dei dati personali

10.1. Ai sensi della vigente disciplina di settore, il Soggetto attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a

10.2. Responsabile del trattamento per il Soggetto attuatore è il, mentre il Responsabile del trattamento per la Regione Emilia – Romagna è il

ARTICOLO 11

Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

ARTICOLO 12

Controversie

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ARTICOLO 13

Registrazione e imposta di bollo

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 104 del d. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 14

Modalità di approvazione e di pubblicazione della convenzione

La convenzione, una volta sottoscritta digitalmente dalle parti, è pubblicata sui siti web istituzionali dei contraenti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/90 e ss.mm.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per _____